SENTENZA DELLA CORTE
13 ottobre 1992 *

Nella causa C-71/90,

Regno di Spagna, rappresentato inizialmente dal signor Carlos Bastarreche Sagües, indi dal signor Alberto Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, e dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, capo del servizio giuridico dello Stato, incaricata di rappresentare il governo spagnolo dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,

ricorrente,

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai signori Arthur Alan Dashwood, direttore del servizio giuridico, e John Carbery, consigliere giuridico, assistiti dal signor Germán-Luis Ramos Ruano, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Xavier Herlin, direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,

convenuto,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Robert Caspar Fischer e Francisco José Santaolalla, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori Ernst Röder, Regierungsdirektor del ministero federale degli Affari economici, e Joachim Karl, Oberregierungsrat dello stesso ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Émile Reuter,

Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, rappresentato dal signor J. E. Collins, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistito dal signor Christopher Vajda, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

intervenienti

avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1989, n. 4049, che ripartisce, tra gli Stati membri, per il 1990, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (GU L 389, pag. 44),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C. N. Kakouris e M. Zuleeg, presidenti di sezione, G. F. Mancini, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida e Díez de Velasco, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 18 febbraio 1992,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 maggio 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 marzo 1990, il Regno di Spagna ha chiesto, a norma dell'art. 173, primo comma, del Trattato CEE, l'annullamento del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1989, n. 4049, che ripartisce fra gli Stati membri, per il 1990, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (GU L 389, pag. 44). Tale regolamento faceva seguito all'accordo di pesca tra la Comunità e il Regno di Norvegia (GU 1980, L 226, pag. 48), nonché alle consultazioni tra le parti contraenti in ordine all'assegnazione di quote di cattura per le navi della Comunità nella zona di pesca della Norvegia per l'anno 1990.

2 Il Consiglio adottava il regolamento impugnato a norma dell'art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1). Questo regime contempla fra l'altro provvedimenti di conservazione i quali, secondo l'art. 2, possono in particolare implicare la limitazione dello sforzo di pesca, in particolare mediante la limitazione delle catture.

3 A questo proposito, l'art. 3 del regolamento n. 170/83 stabilisce che, se, per una specie o per specie affini è necessario limitare il volume delle catture, vengono definiti ogni anno il totale di catture ammesse per popolazione o gruppo di popolazioni (in prosieguo: «TAC»), la quota disponibile per la Comunità, nonché, se del caso, il totale delle catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture. La quota disponibile per la Comunità è aumentata del totale delle catture effettuate dalla Comunità al di fuori delle acque soggette alla giurisdizione o alla sovranità degli Stati membri.

4 D'altro canto, l'art. 4, n. 1, del regolamento n. 170/83 stabilisce che «il volume delle catture disponibili per la Comunità menzionato all'art. 3 è ripartito fra gli Stati membri in modo da assicurare a ciascuno Stato membro una stabilità relativa delle attività esercitate su ciascuna delle popolazioni ittiche considerate». Il n. 2 dello stesso articolo stabilisce, d'altra parte, che il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista dall'art. 43 del Trattato ed in base ad una relazione che la Commissione gli deve sottoporre entro il 31 dicembre 1991 sulla situazione della pesca nella Comunità, sullo sviluppo economico e sociale delle regioni costiere e sullo stato delle popolazioni ittiche nonché sulla loro evoluzione prevedibile, adotta gli adattamenti eventualmente necessari nella ripartizione delle risorse tra gli Stati membri.

5 Infine l'art. 11 del regolamento n. 170/83 stabilisce che la scelta dei provvedimenti di conservazione, la determinazione dei TAC e del volume disponibile per la Comunità e la ripartizione di questo volume fra gli Stati membri sono decisi dal Consiglio che statuisce a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. I regolamenti che determinano i TAC per le specie di pesci la cui conservazione deve essere garantita e che ripartiscono il volume delle catture disponibili per la Comunità fra gli Stati membri sono stati adottati ogni anno, su detta base, dal 1983.

6 Con regolamento (CEE) 25 gennaio 1983, n. 172, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nelle zone di pesca della Comunità, il totale delle catture ammesse per il 1982 e la parte di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse (GU L 24, pag. 30), il Consiglio ha proceduto alla ripartizione delle risorse disponibili nelle acque comunitarie secondo i tre criteri indicati della motivazione di detto regolamento: le attività di pesca tradizionali, le esigenze specifiche delle regioni i cui abitanti dipendono prevalentemente dall'industria della pesca e dalle industrie connesse nonché la perdita di potenziale di cattura nelle acque dei paesi terzi.

7 Questi stessi criteri sono serviti come base per la ripartizione delle risorse disponibili, al di fuori delle acque comunitarie, in forza di accordi con paesi terzi e che

hanno costituito oggetto di vari regolamenti del Consiglio. Ciò vale per i regolamenti (CEE) 25 gennaio 1983, n. 173, che modifica il regolamento (CEE) n. 370/82 relativo alla gestione ed al controllo di alcuni contingenti di cattura per il 1982 per i pescherecci battenti bandiera di uno degli Stati membri che operano nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO (GU L 24, pag. 68), 25 gennaio 1983, n. 174, che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura concessi nel 1982 alla Comunità nel quadro dell'accordo di pesca tra la Comunità e il Canada (GU L 24, pag. 70), 25 gennaio 1983, n. 175, che ripartisce tra gli Stati membri alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (GU L 24, pag. 72), e 25 gennaio 1983, nn. 176 e 177, che ripartiscono tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia (GU L 24, pag. 75) e in quelle delle isole Faerøer (GU L 24, pag. 77).

8 Le percentuali di ripartizione, stabilite in relazione alle attività di pesca durante il periodo di riferimento 1973-1978 e tradotte in quantità assegnate, non sono cambiate dal 1983 e sono state usate per tutte le ripartizioni avvenute in seguito. L'adesione della Repubblica portoghese e del Regno di Spagna alla Comunità (1° gennaio 1986) non ha portato ad alcun cambiamento nella formula di ripartizione: i due nuovi Stati membri ne sono rimasti esclusi.

9 Per una più ampia illustrazione della normativa comunitaria da applicarsi, dello svolgimento del procedimento come pure dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

10 A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due mezzi relativi, rispettivamente, all'inosservanza del principio di stabilità relativa delle attività di pesca e a quella del principio di non discriminazione.

Sul mezzo relativo all'inosservanza del principio della stabilità relativa delle attività di pesca

11 Il ricorrente sostiene che, adottando il regolamento impugnato, che lo esclude dalla ripartizione, il Consiglio ha applicato in modo errato il principio della stabilità relativa delle attività di pesca, sancito dall'art. 4, n. 1, del citato regolamento n. 170/83, in quanto non avrebbe tenuto conto delle sue legittime pretese di ottenere risorse di pesca disponibili al di fuori della Comunità e attribuite a quest'ultima nel suo complesso.

12 A sostegno della propria tesi il ricorrente adduce essenzialmente due argomenti.

13 In primo luogo, esso fa valere che la clausola di revisione di cui all'art. 4, n. 2, del citato regolamento n. 170/83 non costituisce il solo mezzo per adeguare la formula di ripartizione, stabilita nel 1983, a circostanze nuove. Lo stesso Consiglio avrebbe ammesso, in una dichiarazione inserita nel processo verbale al momento dell'adozione del regolamento n. 170/83, che, anche prima della revisione ufficiale del sistema di ripartizione, sarebbe opportuno, al momento della valutazione della stabilità relativa dei contingenti da assegnare agli Stati membri, prendere in considerazione le varie circostanze che possano incidere in modo sostanziale sulla situazione generale che ha determinato la ripartizione iniziale. Orbene, l'adesione di due nuovi Stati membri costituirebbe una modifica sostanziale di detta situazione, giacché la tabella iniziale era concepita per dieci Stati membri, il che non corrisponde più all'attuale composizione della Comunità. Del resto, il silenzio dell'atto di adesione in proposito significherebbe che il principio della stabilità relativa delle attività di pesca deve essere applicato tenendo conto della nuova composizione della Comunità.

14 In secondo luogo, esso sostiene che le possibilità di pesca assegnate alla Comunità in forza dell'accordo con la Norvegia sono state sistematicamente sottoutilizzate dagli Stati membri beneficiari. Pertanto, il principio di stabilità relativa delle attività di pesca non sarebbe stato trasgredito se fossero state attribuite possibilità di pesca ad altri Stati membri, giacché gli Stati membri, che sono stati i beneficiari esclusivi di tale principio, non hanno mai esaurito completamente i loro contingenti.

15 Prima di esaminare gli argomenti addotti, è opportuno ricordare che nella sentenza 16 giugno 1987, Romkes (causa 46/86, Racc. pag. 2681), la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla compatibilità, con l'esigenza di stabilità relativa delle attività di pesca posta dal regolamento n. 170/83, delle ripartizioni dei contingenti effettuate dopo quella iniziale del 1983. Al punto 17 di questa sentenza la Corte ha dichiarato che questa esigenza di stabilità relativa doveva intendersi nel senso che significa il mantenimento di una percentuale fissa per ciascuno Stato membro in tale ripartizione. Essa ha precisato in proposito che, prescrivendo che gli adattamenti eventualmente necessari nella ripartizione delle risorse tra Stati membri vengono adottati dal Consiglio secondo la procedura prevista dall'art. 43 del Trattato, l'art. 4, n. 2, dello stesso regolamento dimostra che il criterio di ripartizione inizialmente fissato in forza dell'art. 4, n. 1, e sulla base dell'art. 11, continuerà ad essere applicato finché non venga adottato un regolamento di modifica secondo la procedura seguita per il regolamento n. 170/83.

16 Per quanto riguarda l'argomento relativo all'adesione del Regno di Spagna alla Comunità il 1° gennaio 1986, si deve considerare che il fatto obiettivo dell'adesione di uno Stato non può avere, di per sé, conseguenze giuridiche, dato che le condizioni di adesione sono disciplinate nell'atto relativo a quest'ultima.

17 Nel caso in esame, l'art. 2 dell'atto di adesione di cui trattasi stabilisce che, a partire dall'adesione, le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità prima dell'adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano, in tali Stati, secondo le modalità stabilite da detti trattati e dallo stesso atto di adesione.

18 Orbene, è assodato che, per quanto riguarda la pesca, e in particolare le risorse esterne, l'atto di adesione (art. 167 per quanto riguarda la Spagna) contempla un regime di inserimento che si limita al subentro della Comunità nella gestione degli accordi di pesca conclusi in precedenza con paesi terzi dai nuovi Stati membri, come pure alla conservazione provvisoria, da parte di questi ultimi, dei diritti e degli obblighi che ne derivano, in attesa che il Consiglio adotti gli opportuni provvedimenti per la salvaguardia delle attività di pesca derivanti dagli accordi stessi.

19 Pertanto, a norma dell'art. 2 dell'atto di adesione, si impone l'applicazione del patrimonio normativo comunitario, e in particolare del principio della stabilità relativa, quale è stato posto dal soprammenzionato regolamento n. 170/83, il quale del resto non ha subito alcuna modifica, ad eccezione dell'adattamento tecnico del numero di voti nella procedura di decisione di cui all'art. 14, n. 2 (allegato I, punto XV, dell'atto di adesione), ed interpretato dalla Corte.

20 Occorre quindi respingere questo argomento.

21 È tuttavia opportuno precisare che, benché l'atto di adesione non abbia modificato, come avrebbe potuto fare, la situazione esistente in materia di ripartizione delle risorse esterne della pesca, non è men vero che, a partire dall'adesione, il Regno di Spagna si trova nella stessa situazione degli Stati membri che non hanno fruito della ripartizone iniziale.

22 Ne deriva che questo Stato membro ha il diritto di partecipare alla ripartizione di nuove possibilità di pesca, eventualmente disponibili in forza di accordi con paesi terzi conclusi dopo l'adesione ed aventi ad oggetto risorse di pesca ancora da ripartire; inoltre ne deriva che, al momento dell'eventuale revisione del sistema, a norma dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 170/83, esso può far valere le sue pretese nallo stesso modo di tutti gli altri Stati membri.

23 Per quanto riguarda l'argomento relativo all'asserita sottoutilizzazione dei contingenti, va rilevato che, in realtà, e come il Consiglio ha del resto fatto osservare senza essere contraddetto in modo convincente, le possibilità di pesca attribuite alla Comunità in forza di un accordo con un paese terzo si basano su previsioni, circa lo stato e l'andamento delle popolazioni ittiche, che possono rivelarsi errate e

non esprimere i quantitativi che possono essere effettivamente catturati. Ciò posto, il semplice accertamento di risultati di pesca inferiori ai quantitativi previsti non può far sorgere l'obbligo di procedere ad una nuova ripartizione per l'anno seguente. Va aggiunto che il ricorrente non ha fornito alcuna prova di una sottoutilizzazione volontaria, da parte degli Stati membri beneficiari, dei contingenti di pesca loro attribuiti a norma del regolamento impugnato.

24 Dato che questo secondo argomento non può quindi essere accolto, il mezzo relativo all'inosservanza del principio della stabilità relativa delle attività di pesca va disatteso nel suo complesso.

Sul mezzo relativo all'inosservanza del principio di non discriminazione

25 Il ricorrente sostiene che, adottando il regolamento impugnato senza includerlo nella formula di ripartizione, il Consiglio ha trasgredito il principio di non discriminazione sancito dall'art. 7 del Trattato.

26 A sostegno della propria tesi, il ricorrente rileva, in primo luogo, che, durante il periodo di riferimento, ossia tra il 1973 e il 1978, la flotta spagnola ha svolto importanti attività di pesca nelle acque della Norvegia. Orbene, la presa in considerazione di tali attività tradizionali nella formula di ripartizione sarebbe conforme alla citata sentenza 16 giugno 1987, Romkes, in cui la Corte ha dichiarato che il sistema di ripartizione non era in contrasto con il principio di non discriminazione risultante dall'art. 7 del Trattato in quanto impone ai pescatori di ciascuno Stato membro sforzi di limitazione proporzionali rispetto ai quantitativi che essi pescavano prima dell'entrata in vigore del regime comunitario di conservazione delle risorse della pesca.

27 Esso fa valere, in secondo luogo, che la discriminazione deriverebbe anche dal fatto che i nuovi Stati membri, pur avendo perduto a favore della Comunità, in seguito all'adesione, il potere di negoziare accordi di pesca con paesi terzi, restano esclusi

dalle possibilità di pesca che la Comunità ottiene negoziando direttamente accordi del genere con i paesi terzi; il ricorrente rileva inoltre che gli altri Stati membri hanno fruito degli accordi di pesca conclusi dalla Spagna con paesi terzi prima dell'adesione, mentre la Spagna è esclusa dai contingenti che la Comunità ottiene in forza di accordi da essa conclusi dal canto suo durante lo stesso periodo.

28 In proposito va rilevato che la situazione del ricorrente non è paragonabile a quella degli altri Stati membri beneficiari delle ripartizioni, se si tiene conto del contenuto dell'atto di adesione, quale sopra ricordato, a proposito dell'inserimento dei nuovi Stati membri nella politica comune della pesca, e particolarmente per quanto riguarda le risorse esterne della pesca già disponibili e ripartite al momento dell'adesione.

29 Nei limiti in cui l'atto di adesione non ha modificato la situazione esistente in materia di ripartizione delle risorse esterne, infatti, continua ad applicarsi il patrimonio normativo comunitario. Di conseguenza, i nuovi Stati membri non possono invocare circostanze anteriori all'adesione, fra cui in particolare le loro attività di pesca durante il periodo di riferimento, per escludere l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi. A partire dalla loro adesione, essi si trovano nella stessa situazione degli Stati membri esclusi dalle ripartizioni in forza del principio della stabilità relativa delle attività di pesca, concretata, per quanto riguarda gli accordi stipulati prima dell'adesione, nella ripartizione effettuata nel 1983. Questa valutazione non può essere infirmata dal fatto che, con l'adesione, i nuovi Stati membri non hanno più la compentenza per concludere accordi autonomi, il che li pone in una situazione identica a quella di tutti gli altri Stati membri, né dal fatto che non hanno ricevuto alcuna contropartita per le risorse esterne da essi apportate alla Comunità.

30 Anche il mezzo relativo all'inosservanza del principio di non discriminazione va quindi disatteso.

31 Da tutte le considerazioni che precedono discende che il ricorso dev'essere respinto nel suo complesso.

Sulle spese

32 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno di Spagna è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese. A norma dell'art. 69, n. 4, la Commissione e gli Stati membri intervenienti sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese. La Commissione, la Repubblica federale di Germania ed il Regno Unito sopporteranno le proprie spese.

Due		Kakouris	Zuleeg
Mancini	Joliet	Moitinho de Almeida	Díez de Velasco

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 ottobre 1992.

Il cancelliere — Il presidente

J.-G. Giraud — O. Due